

REGIONE	PIEMONTE		SINTESI SCHEDA
LEGGE	L.R. 1 agosto 2018 n°11 “Disposizioni coordinate in materia di cultura”		A cura di Mimma Gallina
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>TITOLO I (Disposizioni Generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 1 (Principi) 1. La Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano.</p> <p>Art. 2 (Finalità) 1. La Regione, in armonia con la normativa europea, con la Costituzione e lo Statuto regionale, nel contesto dei rapporti con l'Unione europea, con lo Stato e con il sistema delle autonomie territoriali, orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere: a) l'accesso da parte di tutte le persone alle attività e ai beni culturali con pari opportunità di fruizione, rimuovendo le barriere fisiche e operando per ridurre gli ostacoli culturali, sociali ed economici alla partecipazione culturale; b) i processi di integrazione sociale e culturale in atto nella società contemporanea attraverso i valori e gli strumenti propri della cultura, con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di nuovi cittadini e cittadine; c) l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione turistica, alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale, allo sviluppo economico, alle attività produttive, al governo del territorio, alla salvaguardia e alla promozione dei paesaggi culturali del Piemonte, alla salute e al benessere degli individui e delle collettività, in considerazione del valore trasversale e multidimensionale della cultura; d) la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Piemonte, anche di natura religiosa, ivi comprese le minoranze linguistiche storiche, le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunità di piemontesi residenti all'estero; e) la diffusione e la formazione della cultura digitale e dell'innovazione; f) la promozione e il sostegno di artisti e artiste, delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo anche nelle loro dimensioni innovative e di ricerca, favorendo l'attivazione di progetti di scambio e circuitazione di artisti, artiste e opere in Italia e all'estero; g) la diffusione del libro e della promozione della lettura nei diversi supporti cartacei e digitali per tutte le fasce di utenza, sia in cooperazione con le biblioteche, incentivandone l'operare in forma di sistemi territoriali e con tutti i soggetti della filiera del libro, sia nell'ambito di specifiche iniziative; h) il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura, considerate come risorse sociali, economiche e occupazionali, nonché la tutela del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi nazionali, la qualificazione e il rafforzamento del mondo professionale, dell'impresa e dell'imprenditorialità culturale nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali, coinvolgendo soggetti privati e forme innovative di partenariato pubblico-privato, utilizzando appieno strategie di reperimento di risorse; i) il ruolo del volontariato, a supporto di operatrici e operatori professionali qualificati; l) il dispiegarsi del pluralismo, incentivando e sostenendo la diffusione delle pratiche artistiche e culturali nella loro dimensione produttiva e creativa, valorizzando le figure professionali e di eccellenza; m) la promozione della dimensione internazionale delle attività e del patrimonio culturale regionale, incentivando le occasioni di confronto e cooperazione sovranazionali; n) il ruolo della cultura per la costruzione di un'immagine dinamica, aperta e contemporanea del Piemonte e della sua società.</p> 2. La Regione riconosce la trasversalità della cultura e la necessità di coordinare politiche e strumenti di azione intersettoriali per favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo sociale e individuale ed opera al fine di: a) potenziare l'impatto economico e sociale di progetti complessi a guida culturale e ottimizzarne le ricadute in altri comparti; b) concorrere al benessere individuale e collettivo; c) contribuire al dialogo interculturale promuovendo dinamiche di inclusione; d) concorrere allo sviluppo sostenibile dei territori e alla valorizzazione dei paesaggi culturali del Piemonte. 3. La Regione favorisce e sostiene l'accessibilità alla fruizione dei beni e delle attività culturali da parte delle persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, cognitive e mentali. <p>Art. 3 (Obiettivi) 1. Nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali, di programmazione e intervento, la Regione attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) la costruzione di un'offerta diffusa, articolata e plurale sul territorio; b) il coinvolgimento diretto di tutte le fasce di pubblico anche attraverso il raccordo strutturato con il mondo della scuola e della formazione e con specifico riguardo alle persone caratterizzate da diverse abilità, anche favorendo a tal fine la graduale diffusione di supporti e ausili tecnologici nei luoghi della cultura e la specifica crescita professionale di operatrici e operatori culturali; c) l'esercizio di partenariati pubblico-privati, volti ad accrescere l'impatto delle risorse pubbliche attraverso l'attivazione di circuiti economici allargati e sostenibili; d) la promozione di reti e sistemi finalizzati ad un'offerta di servizi di elevata qualità in grado di garantire efficacia ed efficienza di gestione; e) il sostegno alle iniziative di nuovi soggetti operatori, in particolare giovani, per l'avvio di progetti innovativi sotto il profilo dei contenuti e delle modalità di gestione; f) l'innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi culturali attraverso la crescita dei soggetti operatori, delle istituzioni e delle professionalità anche tramite l'adozione di standard di qualità e di sistemi di accreditamento.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni Generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 1 (Principi) Art. 2 (Finalità) Art. 3 (Obiettivi)</p> <p>La Regione riconosce la cultura in tutti i suoi aspetti come valore essenziale e strumento di espressione, promozione sociale e fattore di sviluppo economico e sociale. Le finalità sono molto ampie e elencate in modo dettagliato, nella descrizione si coglie un'attenzione particolare agli aspetti legati alle trasformazioni della società e al collegamento fra ambiti e discipline. Alcuni punti: -Il tema dell'accesso: collegato alla riduzione degli ostacoli fisici, culturali, sociali ed economici, ai processi di integrazione sociale e agli scambi intergenerazionali. - l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale: promozione turistica, valorizzazione del patrimonio e del paesaggio, sviluppo economico, salute e al benessere; - cultura digitale e dell'innovazione; - promozione delle dimensioni innovative e di ricerca e della dimensione internazionale - professionalità, tutela del lavoro, rafforzamento dell'impresa e dell'imprenditorialità culturale nella gestione dei beni e delle attività culturali, partenariato pubblico-privato</p> <p>Un punto specifico riguarda la trasversalità della cultura e il coordinamento di politiche e strumenti intersettoriali per potenziare l'impatto economico e sociale, concorrere al benessere individuale e collettivo, contribuire al dialogo interculturale, allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione dei paesaggi culturali</p> <p>Gli obiettivi riguardano in particolare la costruzione di un'offerta diffusa e articolata, il coinvolgimento diretto di tutte le fasce di pubblico, partenariati pubblico-privati, per accrescere l'impatto delle risorse, la promozione di reti finalizzate ad un'offerta di servizi di qualità e efficaci, il sostegno alle iniziative di nuovi soggetti in particolare giovani e progetti innovativi, l'innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi culturali</p>

<p>1. PRINCIPI</p>	<p>B. Strumenti di programmazione</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione) 1. La Regione programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo. L'attività regionale tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed è informata a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale e di trasparenza nell'utilizzo delle risorse. 2. La Regione in particolare: a) definisce gli ambiti e le priorità di intervento in campo culturale in relazione al quadro finanziario pluriennale e gli strumenti specifici di intervento all'interno del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6; b) coopera, nell'ottica di interventi ispirati al principio di sussidiarietà, con tutti i livelli istituzionali e con le università, previe intese o accordi, nonché con i soggetti operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale, per la sua promozione e valorizzazione sia in ambito regionale, che nazionale e internazionale; c) sostiene l'acquisizione di beni al patrimonio culturale; d) attua propri progetti culturali, opera in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi, sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale anche tramite procedure selettive; e) promuove l'applicazione di standard di qualità e di forme di accreditamento volte a elevare il livello delle prestazioni di servizio delle istituzioni e dei soggetti operatori nell'interesse dei diversi pubblici della cultura e dell'utenza; f) opera per la realizzazione di sistemi, reti, centri servizi, che si qualificano come infrastrutture del territorio e delle sue espressioni culturali.</p> <p>CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 6 (Programma triennale della cultura) 1. Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali. 2. Il Programma triennale individua gli obiettivi, le priorità strategiche e le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge e può essere aggiornato su base annuale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. 3. Il Programma triennale è definito nel contesto degli atti di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale, nonché dei documenti regionali di programmazione economico-finanziaria e in particolare con i bilanci di previsione finanziari. 4. Il Programma triennale contiene: a) una relazione introduttiva sullo stato della cultura in Piemonte in relazione agli altri settori di programmazione, al contesto nazionale e internazionale; b) le linee di intervento, gli obiettivi e le priorità relativi alla programmazione regionale; c) le linee di indirizzo e le priorità per l'impiego delle risorse finanziarie da destinare ai diversi settori di intervento nell'ambito del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46; d) i criteri generali di valutazione di attività e iniziative; e) la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in esso individuati e le corrispondenti modalità di accesso. 5. Il Programma triennale è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente al triennio di riferimento. Il Programma resta comunque in vigore sino all'approvazione del documento relativo al nuovo triennio.</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art 30 (Ambiti di interesse) (...) 4. Nell'elaborazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, la Regione ispira le proprie linee di indirizzo in materia di promozione delle attività di cui al presente capo all'attenzione ai processi di trasformazione e innovazione in atto nella cultura e nella società contemporanee, a una visione complessiva e di sistema, all'interdisciplinarietà e al superamento delle barriere fra generi, alla prospettiva di costante crescita professionale e artistica dei soggetti operatori del settore.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione)</p> <p>CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 6 (Programma triennale della cultura)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art 30 (Ambiti di interesse)</p> <p>L'art.4, Funzioni della Regione (citato anche in altri campi) prevede programmazione, indirizzo e sostegno a cultura e spettacolo, conservazione e valorizzazione del patrimonio anche attraverso il coordinamento di risorse, con i differenti livelli istituzionali, con criteri di sussidiarietà e trasparenza. La Regione definisce ambiti e priorità in relazione al quadro finanziario pluriennale e strumenti di intervento nel Programma triennale della cultura, coopera con tutti i livelli istituzionali, con le università e con i soggetti del settore, sostiene l'acquisizione di beni, attua propri progetti, opera in regime di partecipazione, favorisce la programmazione negoziata tramite convenzionamenti e accordi, sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi. Promuove standard di qualità e la realizzazione di infrastrutture culturali. Gli Strumenti di programmazione e di intervento prevedono il Programma triennale della cultura, come strumento di programmazione. Individua obiettivi, priorità e linee guida, può essere aggiornato su base annuale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta. È definito nel contesto degli atti di programmazione dello sviluppo regionale, dei documenti di programmazione economica e dei bilanci e contiene una relazione introduttiva sullo stato della cultura in Piemonte, le linee di intervento, gli obiettivi e le priorità di programmazione regionale, gli indirizzi e le priorità per l'impiego delle risorse finanziarie nell'ambito del Fondo per la cultura, i criteri di valutazione, la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi e le modalità di accesso. È approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro il 30 novembre dell'anno precedente al triennio. La Regione ispira le linee di indirizzo in materia di promozione ai processi di trasformazione e innovazione in atto nella culutra e nella società contemporanea</p>
	<p>C. Strumenti di consultazione</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art.7 (Strumenti di intervento) 1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti: b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a: (...) 5) promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento e mobilitazione della cittadinanza su specifici temi e obiettivi di rilevante rilievo culturale e sociale; (...) c) sostegno, attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali; (...) 4. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni: b) individua gli ambiti che necessitano di un'attività specialistica consultiva e di supporto tecnico alle strutture regionali e istituisce appositi comitati tecnici, di cui definisce la composizione, i compiti e le modalità operative; la partecipazione ai comitati tecnici è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese ai soggetti esperti esterni all'amministrazione regionale; (...)</p> <p>Art. 8 (Partecipazione) 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione, istituisce uno o più tavoli della cultura, intesi come sede di consultazione e confronto territoriale o tematico, con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale. Tale deliberazione ne definisce l'ambito di competenza, la composizione, i compiti e le modalità operative, nonché di partecipazione alla redazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6. Nella composizione di ogni tavolo è garantita una rappresentanza della commissione consiliare competente. La partecipazione al tavolo o ai tavoli della cultura avviene senza oneri a carico del bilancio regionale.</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) (...) 5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, istituisce con propria deliberazione un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art.7 (Strumenti di intervento) Art. 8 (Partecipazione)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>E' compito della Giunta garantire sistemi diffusi di partecipazione, istituendo uno o più tavoli della cultura, territoriali o tematici, con soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze. Definire ambiti, composizione, compiti, modalità operative e di partecipazione alla redazione del Programma triennale della cultura. Nella composizione di ogni tavolo è garantita una rappresentanza della commissione consiliare competente. Per quanto riguarda lo Spettacolo dal vivo si precisa all'art. 31 che la Giunta regionale, istituisce un tavolo tematico composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.</p> <p>Gli strumenti di intervento prevedono: - contributi a favore di enti terzi "anche in forma di associazione, di rappresentanza e di categorie di soggetti culturali" - promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione con un attivo coinvolgimento della cittadinanza su specifici temi e obiettivi</p> <p>La giunta individua gli ambiti che necessitano di un'attività specialistica consultiva e di supporto tecnico alle strutture regionali e istituisce appositi comitati tecnici di cui definisce la composizione, i compiti e le modalità operative</p>

1. PRINCIPI	D. Ambiti	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento)</p> <p>1. Per il perseguimento delle finalità e per la realizzazione dei principi e degli indirizzi di cui al titolo I, la Regione e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono le attività culturali, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare:</p> <p>a) spettacolo dal vivo; b) cinema, audiovisivo e multimedialità; c) arti plastiche e visive; d) attività di promozione culturale; e) attività di promozione educativa; f) patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.</p> <p>2. La Regione persegue l'obiettivo di promozione dell'equilibrata e omogenea diffusione e del radicamento delle attività culturali e di spettacolo in Piemonte intervenendo a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture destinate ad attività culturali e di spettacolo.</p> <p>3. La finalità di cui al comma 2 viene perseguita favorendo lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attività, e la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea. (...)</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento)</p> <p>Gli Ambiti di intervento “anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare” sono: a) spettacolo dal vivo; b) cinema, audiovisivo e multimedialità; c) arti plastiche e visive; d) attività di promozione culturale; e) attività di promozione educativa; f) patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.</p> <p>e precisano obiettivi trasversali. Il principale obiettivo è l'equilibrata diffusione delle attività culturali e di spettacolo sostenendo la realizzazione e l'ammodernamento di strutture e favorendo lo sviluppo dei circuiti regionali e la diffusione delle residenze artistiche (prioritariamente rivolte alle persone giovani, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea).</p> <p>Si ribadisce che il Programma triennale della cultura ispira le linee di indirizzo all'attenzione ai processi di trasformazione e innovazione in atto nella cultura e nella società contemporanee, a una visione di sistema, all'interdisciplinarietà, alla crescita professionale e artistica</p>
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione)</p> <p>1. La Regione programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo. L'attività regionale tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed è informata a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale e di trasparenza nell'utilizzo delle risorse.</p> <p>2. La Regione in particolare: (...) c) sostiene l'acquisizione di beni al patrimonio culturale; (...)</p> <p>CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento)</p> <p>1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti: a) programmazione e realizzazione diretta; (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione)</p> <p>CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento)</p> <p>Oltre ad una funzione di coordinamento degli interventi sul territorio (vedi campo 2.D Altre modalità di Intervento) la Regione attua progetti culturali, sia in autonomia che in collaborazione con enti terzi. Fra gli Strumenti di intervento, si prevede la programmazione e realizzazione di attività diretta che in partenariato (vedi campi 2.B Attività Partecipate e 2.D Altre modalità di intervento)</p>
	B. Attività partecipate	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione) (...)</p> <p>2. La Regione in particolare: (...) d) attua propri progetti culturali, opera in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi, sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale anche tramite procedure selettive; (...)</p> <p>CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento)</p> <p>1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti: (...) b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a: (...) 2) partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale; (...)</p> <p>TITOLO III (Disposizioni Finali, transitorie e finanziarie) CAPO III (Disposizioni finanziarie finali) Art. 46 (Fondo per la cultura)</p> <p>1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge è istituito il Fondo per la cultura articolato in: a) Fondo delle risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo e delle attività culturali nonché al sostegno della Regione al perseguimento degli scopi istituzionali degli enti partecipati (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione)</p> <p>CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento)</p> <p>TITOLO III (Disposizioni Finali, transitorie e finanziarie) CAPO III (Disposizioni finanziarie finali) Art. 46 (Fondo per la cultura)</p> <p>Sempre all'art. 4: la Regione opera in regime di partecipazione Ci sono leggi dedicate alla partecipazione ad enti di spettacolo, non menzionati in questa legge, fatta eccezione il circuito Piemonte dal Vivo (vedi campo 4.B Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti) Altro riferimento ad enti partecipati nella legge è nell'art 46 (Fondo per la cultura) dove viene specificato che una parte delle risorse stanziare attraverso il Fondo sono dedicate alla costituzione e alle attività degli enti partecipati (vedi campo 10. Risorse) La Regione attua i propri progetti culturali operando anche in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale*. Un capitolo delle risorse stanziare attraverso il Fondo per la cultura, è dedicato alla costituzione e alle attività degli enti partecipati.</p> <p>*Esistono leggi dedicate alla fondazione, partecipazione e finanziamento dei principali enti di spettacolo (La fondazione lirico sinfonica, il teatro stabile oggi Teatro Nazionale) l'unico ente menzionati in questa legge è Piemonte dal Vivo</p>

	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione) (...) 2. La Regione in particolare: () e) promuove l'applicazione di standard di qualità e di forme di accreditamento volte a elevare il livello delle prestazioni di servizio delle istituzioni e dei soggetti operatori nell'interesse dei diversi pubblici della cultura e dell'utenza; (...)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO II (Istituti e luoghi della cultura) Art. 26 (Istituti culturali)</p> <p>1. La Regione, in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto regionale, sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti inseriti nella tabella di cui al comma 2.</p> <p>2. La Giunta regionale, con popria deliberazione, approva la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.</p> <p>3. Ai fini dell'iscrizione nella tabella, sono richiesti i seguenti requisiti:</p> <p>a) aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni è posseduto da almeno uno dei soggetti;</p> <p>b) provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della propria attività presso una sede adeguata;</p> <p>c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali;</p> <p>d) garantire una ampia utenza alle iniziative intraprese ed assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.</p> <p>4. La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento e acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per la composizione della tabella e definisce le modalità di erogazione del sostegno economico in favore degli enti facenti parte della tabella.</p> <p>5. La tabella ha validità triennale.</p> <p>6. La struttura regionale competente, per la realizzazione del proprio programma di attività culturali, può, mediante specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO II (Istituti e luoghi della cultura) Art. 26 (Istituti culturali)</p> <p>L'art.26 Istituti culturali, è dedicato in misura prevalente al patrimonio, ma prevede, anche per lo spettacolo, l'iscrizione delle fondazioni e associazioni di rilievo regionale in una tabella. I principali requisiti di iscrizione sono: essere attiva da almeno un triennio e disporre di una sede adeguata. La Giunta, acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per la composizione della tabella e le modalità del sostegno economico. E, sempre la giunta, con propria deliberazione, approva la tabella che ha validità triennale. La struttura regionale competente, per la realizzazione del proprio programma può, con specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione delle organizzazioni in tabella. Nell'articolo relativo alle Funzioni della Regione, la legge precisa la motivazione alla base della promozione di forme di accreditamento: promuovere standard di qualità per elevare il livello delle prestazioni di servizio degli operatori nell'interesse dell'utenza.</p>
<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione)</p> <p>1. La Regione programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo. L'attività regionale tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed è informata a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale e di trasparenza nell'utilizzo delle risorse.</p> <p>2. La Regione in particolare:</p> <p>a) definisce gli ambiti e le priorità di intervento in campo culturale in relazione al quadro finanziario pluriennale e gli strumenti specifici di intervento all'interno del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6;</p> <p>b) coopera, nell'ottica di interventi ispirati al principio di sussidiarietà, con tutti i livelli istituzionali e con le università, previe intese o accordi, nonché con i soggetti operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale, per la sua promozione e valorizzazione sia in ambito regionale, che nazionale e internazionale;</p> <p>c) sostiene l'acquisizione di beni al patrimonio culturale;</p> <p>d) attua propri progetti culturali, opera in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi, sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale anche tramite procedure selettive;</p> <p>e) promuove l'applicazione di standard di qualità e di forme di accreditamento volte a elevare il livello delle prestazioni di servizio delle istituzioni e dei soggetti operatori nell'interesse dei diversi pubblici della cultura e dell'utenza;</p> <p>f) opera per la realizzazione di sistemi, reti, centri servizi, che si qualificano come infrastrutture del territorio e delle sue espressioni culturali.</p> <p>CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento)</p> <p>1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti:</p> <p>a) programmazione e realizzazione diretta;</p> <p>b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni; 2) partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale; 3) convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal Programma triennale della cultura; 4) promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura, che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati; 5) promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento e mobilitazione della cittadinanza su specifici temi e obiettivi di rilevante rilievo culturale e sociale; <p>c) sostegno, attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali;</p> <p>d) sostegno alle imprese culturali, attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, l'attivazione di fondi di garanzia, di fondi rotativi, di altri strumenti di ingegneria finanziaria.</p> <p>2. Gli strumenti di cui al comma 1 possono essere attivati su base annuale o pluriennale.</p> <p>3. Gli strumenti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono attivati con procedure di evidenza pubblica, che consentono una valutazione oggettiva degli elementi di quantità e qualità di interventi, attività e iniziative.</p> <p>4. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni:</p> <p>a) individua le modalità per la gestione degli interventi di cui al titolo II;</p> <p>b) individua gli ambiti che necessitano di un'attività specialistica consultiva e di supporto tecnico alle strutture egionali e istituisce appositi comitati tecnici, di cui definisce la composizione, i compiti e le modalità operative; la partecipazione ai comitati tecnici è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese ai soggetti esperti esterni all'amministrazione regionale;</p> <p>c) individua strumenti necessari per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'impatto delle politiche culturali nel medio e lungo periodo, nonché per migliorarne gli strumenti attuativi;</p> <p>d) individua gli ambiti e le modalità di ricorso al volontariato, garantendo la sua funzione di supporto e non sostitutiva rispetto alle professionalità riconosciute nei diversi ambiti di attività.</p> <p>Art. 9 (Soggetti destinatari degli interventi)</p> <p>1. I soggetti destinatari degli interventi, delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono:</p> <p>a) enti locali singoli o associati;</p> <p>b) pubbliche amministrazioni;</p> <p>c) istituzioni culturali e formative;</p> <p>d) enti e istituzioni religiose;</p> <p>e) associazioni e fondazioni pubbliche e private;</p> <p>f) altri enti che operano senza fine di lucro;</p> <p>g) piccole imprese, cooperative e soggetti del settore culturale, creativo e dello spettacolo che operano in Piemonte.</p> <p>2. Il Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, individua, per ciascun ambito di intervento, la tipologia dei soggetti destinatari.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione)</p> <p>CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento) Art. 9 (Soggetti destinatari degli interventi)</p> <p>Tra gli altri strumenti di intervento vi sono la programmazione e realizzazione di interventi in partenariato attraverso gli strumenti delle: Intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni, convenzionamento con soggetti pubblici o privati, promozione di reti territoriali, promozione e adesione a iniziative di promozione che prevedono il coinvolgimento della cittadinanza. Sono inoltre previste assegnazione di contributi e attivazioni di fondi o altri strumenti finanziari a sostegno di imprese e soggetti culturali. Si prevede inoltre: - la promozione di reti fra soggetti pubblici e privati - la promozione di campagne di promozione con attivo coinvolgimento della cittadinanza su specifici temi e obiettivi. - contributi a favore dell'ente terzo organizzatore anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali (vedi campo <i>2.B Attività Partecipate</i>) Il sostegno alle imprese culturali si attua attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale e in conto interessi, fondi di garanzia, fondi rotativi, altri strumenti finanziari. Gli strumenti di intervento sono attivati su base annuale o pluriennale, con procedure di evidenza pubblica, che consentono una valutazione oggettiva degli elementi di quantità e qualità. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni, individua la necessità di una attività di consultazione specialistica e di supporto tecnico alle strutture regionali, istituendo comitati tecnici e definendone composizione, compiti, modalità operative. Individua strumenti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi e dell'impatto di medio e lungo periodo per migliorare gli strumenti attuativi. All'Art. 9. si precisano i Soggetti destinatari degli interventi: enti locali singoli o associati, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e formative, enti religiose, associazioni e fondazioni pubbliche e private, altri enti che operano senza fine di lucro; piccole imprese, cooperative e soggetti del settore culturale che operano in Piemonte. Inoltre la regione all'Art 4 (Funzioni della Regione) si occupa di coordinare le attività di altri soggetti istituzionali tra i quali le università per valorizzare il sistema culturale regionale, promuove l'applicazione di standard e forme di accreditamento e la realizzazione di reti infrastrutturali territoriali.</p>

	<p>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) (...) <p>4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione riconosce il ruolo specifico della Fondazione Piemonte dal Vivo quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attività diretta o indiretta di produzione.</p> (...) <p>Art. 32 (Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante) (..) <p>4. I comuni tengono conto dei principi enunciati nel presente articolo, con particolare riferimento al comma 1 e favoriscono l'insediamento di aree dedicate allo spettacolo viaggiante, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, l'integrazione delle attività con il tessuto sociale e urbano e la loro accessibilità da parte della cittadinanza. 5 Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte in conformità al graduale superamento della presenza degli animali in attività circensi e di spettacoli viaggianti, previsto ai sensi della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).</p> </p></p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo)</p> <p>Art. 31 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 32 (Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante)</p> <p>Nessun articolo fa riferimento ai DM FUS, né esplicitamente né allineandosi nelle denominazioni, definizioni e criteri, fatta eccezione per il circuito regionale multidisciplinare all'Art 31 (nella definizione e requisiti). Unico riferimento esplicito a normative statali legate allo spettacolo è all'Art 32 relativamente al superamento della presenza di animali in attività circensi e di spettacoli viaggianti (legge 22 novembre 2017, n. 175).</p>
	<p>B. Riferimenti ad altre Normative statali</p> <p>Numerosi i riferimenti alla normativa statale per quanto riguarda i compiti degli enti locali (Art 5), l'amministrazione e conservazione dei beni culturali (Art 11, 13, 14), i musei e ai luoghi della cultura (Art. 15, 17 e 19). Si rimanda all'articolato per approfondimenti.</p>	<p>Numerosi i riferimenti alla normativa statale per quanto riguarda i compiti degli enti locali (Art 5), l'amministrazione e conservazione dei beni culturali (Art 11, 13, 14), i musei e ai luoghi della cultura (Art. 15, 17 e 19). Si rimanda all'articolato per approfondimenti.</p>
<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO I (Beni culturali) Art. 13 (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale) 1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunità di piemontesi residenti all'estero, nonché i beni immateriali del patrimonio di archeologia industriale. 2. La conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale hanno come finalità la promozione della partecipazione, dello scambio interculturale e dello sviluppo di processi di inclusione sociale, così come indicato all'articolo 2, comma 2, lettera c). 3. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono in quanto parte del proprio patrimonio culturale, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO), con particolare riguardo a: a) tradizioni ed espressioni orali, compresa la storia orale, la narrativa e la toponomastica; b) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; c) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo; d) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive proto-industriali, rurali, artigianali, commerciali ed alla cultura del lavoro, così come espressa nel corso della storia sociale ed economica regionale. 4. La Regione promuove inoltre la catalogazione e la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favorisce l'iscrizione nelle liste predisposte dall'UNESCO.</p> <p>CAPO II (Istituti e luoghi della cultura) Art. 19 (Programmi UNESCO) 1. La Regione, in coerenza con la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005), si adopera per integrare la cultura nelle proprie politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile del territorio, nelle sue componenti culturali e paesaggistico-ambientali e di favorire in tale contesto gli aspetti legati alla creatività ed alla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali a beneficio delle generazioni presenti e future. 2. La Regione favorisce la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei siti regionali inclusi nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, nelle reti delle Riserve di Biosfera MaB e Global Geopark, nonché negli altri elenchi istituiti ai sensi dei programmi UNESCO. 3. La Regione, anche mediante l'espressione di indirizzi e linee strategiche e con il coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo interessati, promuove lo sviluppo di attività multidisciplinari e favorisce il coordinamento e l'integrazione di progettualità e l'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie. A tal fine adotta la programmazione delle azioni nell'ambito del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6. 4. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi e per il coordinamento dei soggetti di cui al comma 2, l'amministrazione regionale opera attraverso il Tavolo di lavoro Distretto piemontese UNESCO, al fine di promuovere la visione integrata delle realtà UNESCO in Piemonte, fornire contributi ed elaborare proposte per lo sviluppo delle azioni regionali nella materia di cui al presente articolo. 5. Per le candidature a nuovi riconoscimenti sul proprio territorio, la Regione svolge una funzione di indirizzo e sostegno verso i soggetti candidati anche attraverso il Tavolo di lavoro di cui al comma 4</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo)</p> <p>CAPO I (Beni culturali)</p> <p>Art. 13 (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)</p> <p>CAPO II (Istituti e luoghi della cultura)</p> <p>Art. 19 (Programmi UNESCO)</p> <p>Riferimenti alla dimensione internazionale sono presenti nelle finalità e in numerosi articoli. All'art.13 la legge fa propria la definizione di patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. Nello spirito Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ratificata dall'Italia nel 2007, la Regione si adopera per integrare la cultura nelle proprie politiche di sviluppo e favorire la creatività e la promozione della diversità culturali. Promuove lo sviluppo di attività multidisciplinari e favorisce e l'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, operando, per il coordinamento dei progetti e per promuovere una visione integrata attraverso il Tavolo di lavoro Distretto piemontese UNESCO.</p>
	<p>D. Riferimenti ad altre leggi regionali</p> <p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 5 (Sistema delle autonomie territoriali) (...) <p>2. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali esercitano le funzioni e i compiti nelle materie di cui alla presente legge nel contesto normativo della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni").</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO II (Istituti e luoghi della cultura) Art. 24 (Centri di documentazione) (...) <p>4. La Regione promuove altresì la costituzione e il mantenimento di appositi centri di documentazione che valorizzano le testimonianze e il materiale d'archivio relativi al secondo conflitto mondiale ed alla Resistenza in Piemonte, sviluppando forme di coordinamento con gli istituti storici della Resistenza del Piemonte regolati dalla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino).</p> <p>CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 38 (Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte) (...) <p>4. La Regione riconosce la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walsler, operante con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale, già istituita ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico) ora abrogata dall'articolo 45, comma 1, lettera hh) della presente legge.</p> (...) <p>TITOLO III (Disposizioni Finali, transitorie e finanziarie) CAPO I (Disposizioni di rinvio, modificative, valutative e transitorie) Art. 39 (Disposizioni di rinvio) 1. I seguenti ambiti, pur attinenti alla presente legge, sono disciplinati dalle rispettive e specifiche normative di riferimento: a) ecomusei, di cui alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte); b) società di mutuo soccorso, di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso); c) istituti storici della Resistenza in Piemonte e archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino, di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annuali agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino); d) luoghi della lotta di liberazione in Piemonte, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di Liberazione in Piemonte).</p> (...)</p> </p></p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)</p> <p>CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni)</p> <p>Art. 5 (Sistema delle autonomie territoriali)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo)</p> <p>CAPO II (Istituti e luoghi della cultura)</p> <p>Art. 24 (Centri di documentazione)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo)</p> <p>Art. 38 (Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte)</p> <p>TITOLO III (Disposizioni Finali, transitorie e finanziarie)</p> <p>CAPO I (Disposizioni di rinvio, modificative, valutative e transitorie)</p> <p>Art. 39 (Disposizioni di rinvio)</p> <p>Riferimenti a leggi regionali sono presenti relativamente a: - Funzioni e compiti degli enti locali (Art 5) - Contributi per i centri di documentazione storica (Art 24) - Valorizzazione del patrimonio e delle minoranze linguistiche (Art 38) - Rinvio a specifiche normative per Ecomusei, tutela Società di Mutuo Soccorso, Istituti storici della Resistenza e patrimonio artistico-culturale della lotta di liberazione (Art 39)</p>

<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>E. Funzione degli Enti locali</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 5 (Sistema delle autonomie territoriali) 1. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali concorrono, nell'ambito delle loro attribuzioni, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge. 2. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali esercitano le funzioni e i compiti nelle materie di cui alla presente legge nel contesto normativo della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni").</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento) 1. Per il perseguimento delle finalità e per la realizzazione dei principi e degli indirizzi di cui al titolo I, la Regione e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono le attività culturali, articolate secondo iseguenti ambiti di attività, anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare: a) spettacolo dal vivo; b) cinema, audiovisivo e multimedialità; c) arti plastiche e visive; d) attività di promozione culturale; e) attività di promozione educativa; f) patrimonio linguistico e culturale del Piemonte. (...)</p> <p>Art. 37 (Attività di promozione educativa) (...)</p> 2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati: a) orientamento musicale, attraverso attività corsuali triennali di tipo bandistico, corale, strumentale, organizzate dai comuni a integrazione dell'offerta formativa curricolare della scuola dell'obbligo, nonché attraverso attività educative in età pre-scolare; b) formazione musicale pre-accademica, consistente in attività corsuali continuative e pluriennali, propedeutiche all'accesso ai corsi del diploma accademico di I livello degli istituti superiori di studi musicali già conservatori di musica, organizzate da istituti musicali e scuole di musica appositamente costituiti da comuni o da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzate; (...)	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 5 (Sistema delle autonomie territoriali)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento) Art. 37 (Attività di promozione educativa)</p> <p>" Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali concorrono, nell'ambito delle loro attribuzioni, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge". Fra gli ambiti di intervento è quindi incluso lo spettacolo dal vivo senza particolari precisazioni se non con riferimento all'educazione musicale. Da segnalare le funzioni degli enti locali in materie non di diretto interesse per lo spettacolo come biblioteche (art 21), archivi (art 23) e promozione del libro (art 27), ma rilevanti in una logica trasversale e intersettoriale</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) (...)</p> <p>4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione riconosce il ruolo specifico della Fondazione Piemonte dal Vivo quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attività diretta o indiretta di produzione. (...)</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>Si riconosce un ruolo specifico della Fondazione Piemonte dal Vivo, circuito regionale multidisciplinare (distribuzione, crescita e formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo, specifici progetti di promozione, escludendo attività di produzione).</p>
	<p>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 6. (Programma triennale della cultura) 1. Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali. 2. Il Programma triennale individua gli obiettivi, le priorità strategiche e le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge e può essere aggiornato su base annuale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. 3. Il Programma triennale è definito nel contesto degli atti di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale, nonché dei documenti regionali di programmazione economico-finanziaria e in particolare con i bilanci di previsione finanziari. 4. Il Programma triennale contiene: a) una relazione introduttiva sullo stato della cultura in Piemonte in relazione agli altri settori di programmazione, al contesto nazionale e internazionale; b) le linee di intervento, gli obiettivi e le priorità relativi alla programmazione regionale; c) le linee di indirizzo e le priorità per l'impiego delle risorse finanziarie da destinare ai diversi settori di intervento nell'ambito del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46; d) i criteri generali di valutazione di attività e iniziative; e) la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in esso individuati e le corrispondenti modalità di accesso. (...)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) 1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni. 2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a: a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo; b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea; c) lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle capacità artistiche, tecniche, organizzative specificamente dedicate al settore; d) la diffusione delle attività attraverso la realizzazione di stagioni, la rappresentazione di spettacoli, la circuitazione delle attività sul territorio regionale; e) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, che favoriscono il confronto fra artisti e artiste, la conoscenza delle diverse espressioni e tendenze della produzione italiana e internazionale, la conoscenza del repertorio e della storia dello spettacolo dal vivo, nonché la produzione contemporanea, in un'ottica di costante innovazione, ricerca e sperimentazione, e che contribuiscono alla valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano; f) progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche; g) progetti che valorizzano il ruolo dello spettacolo dal vivo quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale; h) la promozione e la conoscenza della produzione piemontese in Italia e all'estero, favorendo in particolare la mobilità internazionale degli artisti e delle opere. 3. In ambito musicale sono altresì valorizzate, sostenute e promosse le attività di musica popolare tradizionale svolte a carattere amatoriale dalle associazioni legalmente costituite e configurate come complessi bandistici o società filarmoniche, gruppi folcloristici, gruppi vocali e società corali. 4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione riconosce il ruolo specifico della Fondazione Piemonte dal Vivo quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attività diretta o indiretta di produzione. 5) La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, istituisce con propria deliberazione un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 6. (Programma triennale della cultura)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>I soggetti destinatari, gli obiettivi e i criteri di valutazione per accedere agli interventi, sono definiti nel programma triennale redatto dalla Giunta. Al TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) un articolo è dedicato allo spettacolo dal vivo Art. 31. (Spettacolo dal vivo). Si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, di danza, musica, teatro, spettacolo di strada e circo contemporaneo, anche interdisciplinari, rivolte a tutto il pubblico con particolare riguardo alle giovani generazioni. Il sostegno riguarda produzione, distribuzione, promozione e ricerca, con riferimento alla valorizzazione del repertorio dello spettacolo, a ricerca e innovazione contemporanea, a percorsi di formazione professionale, alla diffusione attraverso la realizzazione di stagioni, alla circuitazione. Si sostengono: -rassegne di festival che favoriscono il confronto anche internazionale e che contribuiscono alla valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori. - progetti di promozione della creatività giovanile, anche attraverso le residenze artistiche; - progetti di inclusione sociale e di creazione di comunità - la promozione della produzione piemontese, anche favorendo la mobilità internazionale In ambito musicale si sostengono anche le attività di musica popolare tradizionale a carattere amatoriale (bande, filarmoniche, gruppi folcloristici, corali).</p>

	<p>C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento) (...) <p>3. La finalità di cui al comma 2 viene perseguita favorendo lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attività, e la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea. (...)</p> <p>Art. 31 (Spettacolo dal vivo) 1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni. 2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a: (...) b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea; (...) f) progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche; (...)</p> <p>Art. 37 (Attività di promozione educativa) 1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione educativa: a) valorizzare le attività culturali attraverso qualificate attività corsuali; b) incentivare la crescita individuale, l'accesso alla cultura, l'aggregazione e l'inclusione sociale, lo scambio intergenerazionale; c) promuovere pari opportunità di accesso al sapere degli individui e dei gruppi sociali durante il corso della vita, favorendo l'integrazione tra attività culturali, mondo del lavoro, sistema scolastico e della formazione. (...)</p> </p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento) EArt. 31 (Spettacolo dal vivo) Art. 37 (Attività di promozione educativa)</p> <p>E' previsto un articolo dedicato (Art. 37 Attività di promozione educativa) che comporta la valorizzazione delle attività culturali attraverso attività corsuali e lo scambio intergenerazionale, e favorisce l'integrazione tra attività culturali e sistema scolastico e della formazione. Le residenze sono valorizzate in quanto progetti prioritariamente rivolti alle persone giovani, finalizzati all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea. Continui i riferimenti ai giovani, alla ricerca e alla contemporaneità fra le finalità, gli obiettivi e le disposizioni dell'art. La Regione sostiene ricerca, sperimentazione, innovazione nell'ambito della produzione contemporanea; formazione professionale, festival orientati alla produzione contemporanea, in un'ottica di costante innovazione, la promozione della creatività giovanile (anche attraverso le residenze artistiche).</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 3 (Obiettivi) 1. Nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali, di programmazione e intervento, la Regione attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi: (...) b) il coinvolgimento diretto di tutte le fasce di pubblico anche attraverso il raccordo strutturato con il mondo della scuola e della formazione e con specifico riguardo alle persone caratterizzate da diverse abilità, anche favorendo a tal fine la graduale diffusione di supporti e ausili tecnologici nei luoghi della cultura e la specifica crescita professionale di operatrici e operatori culturali; (...)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) (...) 2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a: (...) f) progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche; (...)</p> <p>Art. 37 (Attività di promozione educativa) (...) 2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati: a) orientamento musicale, attraverso attività corsuali triennali di tipo bandistico, corale, strumentale, organizzate dai comuni a integrazione dell'offerta formativa curricolare della scuola dell'obbligo, nonché attraverso attività educative in età pre-scolare; b) formazione musicale pre-accademica, consistente in attività corsuali continuative e pluriennali, propedeutiche all'accesso ai corsi del diploma accademico di I livello degli istituti superiori di studi musicali già conservatori di musica, organizzate da istituti musicali e scuole di musica appositamente costituiti da comuni o da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzate; (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 3 (Obiettivi)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) Art. 37 (Attività di promozione educativa)</p> <p>La legge non nomina attività teatrali per ragazzi ma sono frequenti i riferimenti frequenti al collegamento col mondo della scuola. All'Art. 3 (Obiettivi) si attribuisce particolare importanza al "raccordo strutturato del mondo della scuola e dalla formazione".</p>
	<p>E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 32 (Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante) 1. La Regione riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica alle seguenti attività: a) arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici o aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico; b) attività circense, intesa come quella svolta da un'impresa che, sotto il tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste, oppure all'interno di strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo di esibizioni appartenenti al repertorio circense tradizionale; c) attività di spettacolo viaggiante, intesa come attività spettacolari, intrattenimenti e attrazioni definiti per tipologia dalla normativa statale in materia, allestite da un'impresa mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento. 2. Le attività di espressione artistica in strada, di cui al comma 1, lettera a) vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto: a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale; b) della normale circolazione stradale e pedonale; c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private; d) del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti. 3. Le attività di cui al comma 1, lettera a), si svolgono: a) senza alcuna forma di pubblicità; b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante; c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera; d) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia. 4. I comuni tengono conto dei principi enunciati nel presente articolo, con particolare riferimento al comma 1 e favoriscono l'insediamento di aree dedicate allo spettacolo viaggiante, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, l'integrazione delle attività con il tessuto sociale e urbano e la loro accessibilità da parte della cittadinanza. 5. Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte in conformità al graduale superamento della presenza degli animali in attività circensi e di spettacoli viaggianti, previsto ai sensi della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 32 (Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante)</p> <p>Oltre all'articolo specificatamente dedicato allo spettacolo dal vivo, ce n'è uno dedicato alle Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante * (e anche a Cinema, audiovisivo e multimedialità, Arti plastiche e visive, Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte). La Regione riconosce un ruolo di valorizzazione turistica, incontro creativo, aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza all'arte di strada (che si svolge in spazi pubblici e "come unica eventuale forma di contributo ha quello spontaneo del pubblico"), attività circense tradizionale, attività di spettacolo viaggiante. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle norme, i comuni favoriscono l'insediamento in aree dedicate e si fa riferimento al graduale superamento della presenza degli animali.</p> <p>* teatro, danza e musica non hanno un articolo specificatamente dedicato, la particolare attenzione per lo spettacolo in strada e il circo è collegata al rilievo che il settore ha in Piemonte, anche con una legge unica nel panorama nazionale dedicata alle arti di strada (29/2000)</p>

<p>5. FESTIVAL</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO III (Promozione del libro e della lettura) Art. 27 (Promozione del libro e della lettura) (...) 3. Nell'ambito delle funzioni sopra elencate, la Regione: (...) e) sostiene, organizza o partecipa direttamente a fiere, saloni, mostre mercato del libro in Italia e all'estero, festival letterari di interesse regionali e nazionale come il Salone Internazionale del libro di Torino. (...)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) (...) 2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a: (...) e) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, che favoriscono il confronto fra artisti e artiste, la conoscenza delle diverse espressioni e tendenze della produzione italiana e internazionale, la conoscenza del repertorio e della storia dello spettacolo dal vivo, nonché la produzione contemporanea, in un'ottica di costante innovazione, ricerca e sperimentazione, e che contribuiscono alla valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano; (...)</p> <p>Art. 33 (Cinema, audiovisivo e multimedialità) 1. La Regione valorizza e sostiene le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a: a) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, quali occasioni di conoscenza del repertorio e della storia del cinema e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche della produzione contemporanea italiana e internazionale, nonché di valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano; (...)</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO III (Promozione del libro e della lettura) Art. 27 (Promozione del libro e della lettura)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) Art. 33 (Cinema, audiovisivo e multimedialità)</p> <p>Non c'è un articolo dedicato ai festival, ma sono menzionati in diversi articoli. Nel quadro della Promozione del libro e della lettura la Regione sostiene festival letterari di interesse regionali e nazionale come il Salone Internazionale del libro di Torino. Per quanto riguarda lo Spettacolo dal vivo, rassegne e festival favoriscono il confronto, la produzione contemporanea contribuiscono alla valorizzazione dei territori anche in chiave turistica, dei territori. Funzione comunque ha festival di Cinema che la Regione considera anche "occasioni di conoscenza del repertorio e della storia del cinema e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche".</p>	
<p>6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento) (...) 3. La finalità di cui al comma 2 viene perseguita favorendo lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attività, e la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea. (...)</p> <p>Art. 31 (Spettacolo dal vivo) (...) 2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a: (...) b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea; (...) f) progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche; (...)</p> <p>Art. 35 (Arti plastiche e visive) 1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito delle arti plastiche e visive: (...) d) incentivare la creatività giovanile, l'innovazione espressiva, la contaminazione dei linguaggi, la mobilità e le residenze degli artisti e delle artiste. (...)</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) Art. 35 (Arti plastiche e visive)</p> <p>Non c'è un articolo dedicato alle residenze artistiche, ma sono menzionate con particolare rilievo in diversi passaggi della legge. Fra gli ambiti di intervento sono definite progetti strutturati, prioritariamente rivolti alle persone giovani, condivisi fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro crescita professionale, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea. Nell'ambito Spettacolo dal vivo la loro attività è ricondotta soprattutto alla promozione della creatività giovanile. Anche nell'ambito delle arti plastiche e visive si incentivano le residenze degli artisti e delle artiste.</p>	
<p>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</p>	<p>A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 5 (Sistema delle autonomie territoriali) 1. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali concorrono, nell'ambito delle loro attribuzioni, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge. (...)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) 1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni. 2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a: (...) d) la diffusione delle attività attraverso la realizzazione di stagioni, la rappresentazione di spettacoli, la circuitazione delle attività sul territorio regionale; (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 5 (Sistema delle autonomie territoriali)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>La legge non prevede disposizioni precise in merito alla gestione degli spazi da parte degli enti locali, che però concorrono alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge. Fra queste c'è lo Spettacolo dal vivo per iniziative produttive e distributive e la diffusione delle attività attraverso la realizzazione di stagioni, la rappresentazione di spettacoli, la circuitazione delle attività sul territorio regionale (funzioni che implicano la gestione e cura degli spazi).</p>
<p>B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) (...) 4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione riconosce il ruolo specifico della Fondazione Piemonte dal Vivo quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attività diretta o indiretta di produzione. (...)</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione attribuisce una funzione specifica alla Fondazione Piemonte dal Vivo (la sola organizzazione di spettacolo nominata nella legge), "quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attività diretta o indiretta di produzione".</p>	
<p>C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 34 (Sedi di attività culturale e di spettacolo) 1. La Regione promuove e sostiene interventi concernenti spazi, edifici e locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, al fine di contribuire al loro sviluppo e alla loro diffusione sul territorio, mediante: a) l'assegnazione di contributi in conto capitale a favore di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di spazi aperti al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza in materia di locali di pubblico spettacolo, che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di cui al presente capo; b) l'attivazione, con il supporto dell'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A, di strumenti di agevolazione finanziaria a favore di soggetti pubblici e privati finalizzato alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento e diversificazione produttiva di sedi per attività culturali e dello spettacolo. 2. Possono essere ammesse ai benefici previsti al comma 1, lettera a), le amministrazioni pubbliche, come definite all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e i soggetti senza fini di lucro che hanno la disponibilità del patrimonio pubblico.</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 34 (Sedi di attività culturale e di spettacolo)</p> <p>La legge non prevede espressamente forme di sostegno alla gestione degli spazi di spettacolo, ma in un articolo dedicato a "Sedi di attività culturale e di spettacolo", promuove interventi su spazi destinati in via esclusiva o prevalente ad attività di spettacolo per contribuire alla loro diffusione sul territorio mediante l'assegnazione di contributi in conto capitale (realizzazione, recupero, trasformazione, ammodernamento) Si prevede il supporto dell'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. Sono ammesse ai benefici le amministrazioni pubbliche e soggetti senza fini di lucro che hanno la disponibilità del patrimonio pubblico.</p>	

<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>A. Riferimento area sociale</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 2 (Finalità) 1. La Regione, in armonia con la normativa europea, con la Costituzione e lo Statuto regionale, nel contesto dei rapporti con l'Unione europea, con lo Stato e con il sistema delle autonomie territoriali, orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere: a) l'accesso da parte di tutte le persone alle attività e ai beni culturali con pari opportunità di fruizione, rimuovendo le barriere fisiche e operando per ridurre gli ostacoli culturali, sociali ed economici alla partecipazione culturale; b) i processi di integrazione sociale e culturale in atto nella società contemporanea attraverso i valori e gli strumenti propri della cultura, con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di nuovi cittadini e cittadine; c) l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione turistica, alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale, allo sviluppo economico, alle attività produttive, al governo del territorio, alla salvaguardia e alla promozione dei paesaggi culturali del Piemonte, alla salute e al benessere degli individui e delle collettività, in considerazione del valore trasversale e multidimensionale della cultura; (...) 3. La Regione favorisce e sostiene l'accessibilità alla fruizione dei beni e delle attività culturali da parte delle persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, cognitive e mentali.</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO III (Promozione del libro e della lettura) Art. 27 (Promozione del libro e della lettura) (...) 2. La Regione provvede a realizzare e a sostenere iniziative ed interventi finalizzati a promuovere la diffusione del libro e della lettura. In particolare: (...) b) promuove e sostiene iniziative per favorire l'accesso al libro e l'esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive. (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 2 (Finalità)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO III (Promozione del libro e della lettura) Art. 27 (Promozione del libro e della lettura)</p> <p>Precisi i riferimenti all'area sociale tra le finalità della Regione Si favoriscono e sostengono: - l'accesso, rimuovendo le barriere fisiche e gli ostacoli culturali, sociali ed economici alla partecipazione -i processi di integrazione sociale e culturale con riferimento anche all'integrazione di nuovi cittadini e cittadine; -l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con riferimento anche alla salute e al benessere degli individui e delle collettività.</p> <p>Riferimenti anche nell'ambito della Promozione del libro e della lettura (favorire l'accesso al libro e l'esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive).</p>
	<p>B. Formazione professionale</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione) (...) 2. La Regione in particolare: (...) b) coopera, nell'ottica di interventi ispirati al principio di sussidiarietà, con tutti i livelli istituzionali e con le università, previe intese o accordi, nonché con i soggetti operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale, per la sua promozione e valorizzazione sia in ambito regionale, che nazionale e internazionale; (...)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31. (Spettacolo dal vivo) (...) 2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a: (...) c) lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle capacità artistiche, tecniche, organizzative specificamente dedicate al settore. (...)</p> <p>Art. 37 (Attività di promozione educativa) 1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione educativa: a) valorizzare le attività culturali attraverso qualificate attività corsuali; b) incentivare la crescita individuale, l'accesso alla cultura, l'aggregazione e l'inclusione sociale, lo scambio intergenerazionale; c) promuovere pari opportunità di accesso al sapere degli individui e dei gruppi sociali durante il corso della vita, favorendo l'integrazione tra attività culturali, mondo del lavoro, sistema scolastico e della formazione. (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31. (Spettacolo dal vivo) Art. 37 (Attività di promozione educativa)</p> <p>La formazione professionale nel settore rientra fra i compiti della Regione, anche tramite accordi e intese. La Regione incentiva la crescita individuale e favorisce l'integrazione tra attività culturali, mondo del lavoro, sistema scolastico e della formazione.</p>
	<p>C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO I (Beni culturali) Art. 11 (Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico) Art. 12 (Valorizzazione della Sacra di San Michele) Art. 13 (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale) Art. 14 (Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale) Art. 15 (Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico)</p> <p>CAPO II (Istituti e luoghi della cultura) Art. 20 (Itinerari culturali) 1. La Regione promuove itinerari a carattere culturale, turistico e naturalistico che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio dei territori interessati.</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) (...). 2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a: (...) e) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, che favoriscono il confronto fra artisti e artiste, la conoscenza delle diverse espressioni e tendenze della produzione italiana e internazionale, la conoscenza del repertorio e della storia dello spettacolo dal vivo, nonché la produzione contemporanea, in un'ottica di costante innovazione, ricerca e sperimentazione, e che contribuiscono alla valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano; (...)</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO I (Beni culturali) Art. 11 (Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico) Art. 12 (Valorizzazione della Sacra di San Michele) Art. 13 (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale) Art. 14 (Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale) Art. 15 (Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico)</p> <p>CAPO II (Istituti e luoghi della cultura) Art. 20 (Itinerari culturali)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>La Legge prevede un Capo interamente dedicato ai BENI CULTURALI con al suo interno 5 articoli molto interessanti anche per lo spettacolo in una logica trasversale e intesettoriale. La Regione promuove anche itinerari a carattere culturale, turistico e naturalistico.</p> <p>Nello specifico dello spettacolo dal vivo, ai festival è attribuita la funzione di valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano;</p>

<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>D. Lavoro</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 2 (Finalità) 1. La Regione, in armonia con la normativa europea, con la Costituzione e lo Statuto regionale, nel contesto dei rapporti con l'Unione europea, con lo Stato e con il sistema delle autonomie territoriali, orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere: (...) h) il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura, considerate come risorse sociali, economiche e occupazionali, nonché la tutela del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi nazionali, la qualificazione e il rafforzamento del mondo professionale, dell'impresa e dell'imprenditorialità culturale nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali, coinvolgendo soggetti privati e forme innovative di partenariato pubblico-privato, utilizzando appieno strategie di reperimento di risorse; i) il ruolo del volontariato, a supporto di operatrici e operatori professionali qualificati; (...)</p> <p>CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento) (...) 4. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni: (...) d) individua gli ambiti e le modalità di ricorso al volontariato, garantendo la sua funzione di supporto e non sostitutiva rispetto alle professionalità riconosciute nei diversi ambiti di attività.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 2 (Finalità)</p> <p>CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento)</p> <p>Tra le finalità della legge vi è la tutela del lavoro e il rispetto dei CCNL, il volontariato viene riconosciuto come strumento a supporto dei professionisti. Spetta alla Giunta individuare ambiti e modalità del volontariato in modo che svolga funzione di supporto non sostitutiva al lavoro professionale.</p>
	<p>E. Edilizia e adeguamenti tecnologici</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO I (Beni culturali) Art. 11 (Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico) 1. La Regione: a) promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico nel loro contesto di paesaggio culturale e ne favorisce la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici progetti; b) favorisce lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati.</p> <p>2. La Regione valorizza inoltre: a) i siti di archeologia industriale, ossia l'insieme dei beni immateriali e materiali presenti sul territorio regionale non più utilizzati per il processo produttivo e che rappresentano la storia del lavoro e della cultura industriale; b) i siti minerari ed estrattivi dismessi; c) i siti industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria, i beni immobili e mobili che costituiscono testimonianza storica dell'industria.</p> <p>3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con altre regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.</p> <p>CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento) (...) 2. La Regione persegue l'obiettivo di promozione dell'equilibrata e omogenea diffusione e del radicamento delle attività culturali e di spettacolo in Piemonte intervenendo a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture destinate ad attività culturali e di spettacolo. (...)</p> <p>Art. 34 (Sedi di attività culturale e di spettacolo) 1. La Regione promuove e sostiene interventi concernenti spazi, edifici e locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, al fine di contribuire al loro sviluppo e alla loro diffusione sul territorio, mediante: a) l'assegnazione di contributi in conto capitale a favore di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di spazi aperti al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza in materia di locali di pubblico spettacolo, che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di cui al presente capo; b) l'attivazione, con il supporto dell'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A, di strumenti di agevolazione finanziaria a favore di soggetti pubblici e privati finalizzati alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento e diversificazione produttiva di sedi per attività culturali e dello spettacolo.</p> <p>2. Possono essere ammesse ai benefici previsti al comma 1, lettera a), le amministrazioni pubbliche, come definite all' articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e i soggetti senza fini di lucro che hanno la disponibilità del patrimonio pubblico.</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO I (Beni culturali) Art. 11 (Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento) Art. 34 (Sedi di attività culturale e di spettacolo)</p> <p>La Regione sostiene il recupero e la salvaguardia dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico e ne favorisce la manutenzione e la fruizione pubblica. Per perseguire tali finalità la Regione può concludere accordi con il MIBACT / MIC e con altri enti pubblici e privati. La Regione interviene a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture dedicate ad attività culturali e di spettacolo al fine di promuovere una diffusione equilibrata e omogenea delle attività culturali in Piemonte, in particolare, promuove interventi su spazi destinati in via esclusiva o prevalente ad attività di spettacolo mediante l'assegnazione di contributi in conto capitale (realizzazione, recupero, trasformazione, ammodernamento) Si prevede il supporto dell'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. Sono ammesse ai benefici le amministrazioni pubbliche e soggetti senza fini di lucro che hanno la disponibilità del patrimonio pubblico.</p>
	<p>F. Sostegni ad attività internazionale ed europea</p>	<p>Numerosi i riferimenti alla dimensione internazionale</p>	<p>Numerosi i riferimenti alla dimensione internazionale (finalità, spettacolo dal vivo, residenze, festival...)</p>
	<p>G. Forme di credito</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento) 1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti: (...) d) sostegno alle imprese culturali, attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, l'attivazione di fondi di garanzia, di fondi rotativi, di altri strumenti di ingegneria finanziaria. (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento)</p> <p>La Regione sostiene le imprese culturali anche attraverso "l'attivazione di fondi di garanzia, di fondi rotativi, di altri strumenti di ingegneria finanziaria".</p>
	<p>H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento) 1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti: (...) b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a: (...) 5) promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento e mobilitazione della cittadinanza su specifici temi e obiettivi di rilevante rilievo culturale e sociale; (...)</p> <p>Art. 10 (Sistemi informativi della cultura) 1. La Regione: a) promuove lo sviluppo, l'integrazione e la diffusione dei sistemi informativi e di comunicazione per la conoscenza, la descrizione, la gestione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali; b) favorisce la raccolta, la gestione, la condivisione, lo scambio e la pubblicazione di dati, documenti e risorse digitali, anche tramite l'adozione di standard e regole comuni; c) promuove la partecipazione a reti informative culturali nazionali e internazionali, che possono consentire il sostegno delle diversificate modalità della produzione culturale, con particolare riguardo alla ricerca, all'innovazione e all'equa distribuzione fra i luoghi e le fasce di popolazione.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento) Art. 10 (Sistemi informativi della cultura)</p> <p>La Regione promuove lo sviluppo dei sistemi informativi per la valorizzazione dei beni e attività culturali. Favorisce la pubblicazione di dati, documenti e risorse digitali. Promuove la partecipazione a reti informative culturali nazionali e internazionali.</p> <p>L'art.7 Strumenti di intervento (già citato nel campo <i>2.B Attività partecipate</i>) prevede la promozione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento della cittadinanza su temi e obiettivi di rilievo culturale e sociale;</p>

<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>I. Tradizione e lingue locali</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 38 (Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte)</p> <p>1. La Regione valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e culturale piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, incentivandone la conoscenza. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992 e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.</p> <p>2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, realizza interventi diretti a promuovere azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti del sistema delle autonomie territoriali, da istituzioni, enti ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa e che dispongono di un'organizzazione adeguata.</p> <p>3. L'iniziativa della Regione è indirizzata:</p> <p>a) alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alle lingue, alla toponomastica, al patrimonio artistico e architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;</p> <p>b) al sostegno di attività culturali, iniziative ed eventi che promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l'uso e la fruizione del patrimonio linguistico e culturale di cui al comma 1, anche inserite in più complessivi progetti di sviluppo economico e turistico delle aree interessate;</p> <p>c) alla valorizzazione della produzione culturale, sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;</p> <p>d) alla diffusione dell'apprendimento del patrimonio linguistico e culturale di cui al comma 1, anche attraverso corsi per la popolazione;</p> <p>e) alla promozione della pubblicazione di dati e documenti, anche in formato digitale, relativi al proprio patrimonio storico linguistico, promuovendo la collaborazione e l'interconnessione tra sistemi informativi con lo Stato, le altre regioni, le università, gli enti e associazioni al fine di migliorare la conoscenza e la fruibilità dell'informazione;</p> <p>f) all'incentivazione, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico storico e culturale di cui al comma 1, anche attraverso l'armonizzazione e la codifica di sistemi di trascrizione maggiormente utilizzati, nonché l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea;</p> <p>g) al sostegno a forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunità in Italia e all'estero che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui al comma 1.</p> <p>4. La Regione riconosce la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, operante con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale, già istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico) ora abrogata dall'articolo 45, comma 1, lettera hh) della presente legge.</p> <p>5. La Consulta di cui al comma 4 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:</p> <p>a) il o la Presidente della Giunta regionale o altra persona delegata con funzioni di Presidente;</p> <p>b) tre membri del Consiglio regionale, designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze;</p> <p>c) cinque persone esperte in materia di patrimonio linguistico e culturale designate dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa previo parere della commissione consiliare competente;</p> <p>d) possono altresì far parte della Consulta, su designazione dell'ente di appartenenza, un o una rappresentante dell'Università di Torino, del Politecnico e dell'Università del Piemonte Orientale.</p> <p>6. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è ricostituita entro novanta giorni dall'insediamento della nuova legislatura. I membri di cui al comma 5, lettera c) rimangono in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina e all'insediamento della nuova Consulta. La Consulta è convocata dal suo o dalla sua Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni volta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.</p>	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 38 (Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte)</p> <p>La Regione riconosce la Consulta per la promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, operante con compiti di osservatorio e convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno.</p> <p>Si prevede fra l'altro la valorizzazione della produzione culturale, con riferimento alla tradizione culturale, ma anche a nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;</p>
<p>J. Osservatori</p>	<p>nessun riferimento</p>		<p>Anche se non citato in questa legge, esiste l'Osservatorio Culturale Piemonte. L'osservatorio è una Partnership Pubblico Privata istituita nel 1998 alla quale partecipano Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Camera di Commercio di Torino, AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte, Unioncamere Piemonte, Associazione Abbonamento Musei.it, Fondazione Fitzcarraldo</p>
<p>K. Protezione proprietà intellettuale</p>	<p>nessun riferimento</p>		<p>nessun riferimento</p>
<p>L. Altre forme di intervento</p>	<p>nessun riferimento</p>		<p>nessun riferimento</p>
<p>9. ASPETTI TECNICI</p>	<p>TITOLO III (Disposizioni Finali, transitorie e finanziarie) CAPO I (Disposizioni di rinvio, modificative, valutative e transitorie) Art. 42 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto regionale e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:</p> <p>a) lo stato di attuazione, riferito all'anno precedente, del Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 6, che evidenzia, per ciascuno degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate, il tipo di strumento, scelto tra quelli previsti dall'articolo 7, comma 1, le risorse stanziare e i soggetti coinvolti;</p> <p>b) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione degli interventi, delle attività e delle iniziative, nonché le risorse finanziarie erogate e gli strumenti individuati per la loro valutazione;</p> <p>c) una descrizione dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte.</p> <p>3. Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46.</p> <p>4. Le relazioni successive alla seconda documentano inoltre il contributo degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate in tale periodo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.</p> <p>5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.</p> <p>6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.</p>	<p>TITOLO III (Disposizioni Finali, transitorie e finanziarie) CAPO I (Disposizioni di rinvio, modificative, valutative e transitorie) Art. 42 (Clausola valutativa)</p> <p>La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti. La Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale, presenta una relazione contenente: lo stato di attuazione del Programma triennale della cultura; le modalità organizzative per la gestione degli interventi, e le risorse finanziarie erogate; una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità.</p>	
<p>10. RISORSE</p>	<p>TITOLO III (Disposizioni Finali, transitorie e finanziarie) CAPO III (Disposizioni finanziarie finali) Art. 46 (Fondo per la cultura)</p> <p>1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge è istituito il Fondo per la cultura articolato in:</p> <p>a) Fondo delle risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo e delle attività culturali nonché al sostegno della Regione al perseguimento degli scopi istituzionali degli enti partecipati; il Fondo è istituito nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020;</p> <p>b) Fondo delle risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio culturale, alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività culturali e di spettacolo, alla costituzione degli enti partecipati dalla Regione, nonché agli strumenti di agevolazione finanziaria; il Fondo è istituito nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.</p> <p>2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio regionale finanziario di previsione pluriennale, individua con deliberazione la destinazione delle risorse del Fondo in riferimento agli ambiti tematici di intervento individuati dalla presente legge e in coerenza con il Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6. La Giunta regionale può aggiornare annualmente con deliberazione la destinazione delle risorse del Fondo.</p> <p>3. Il Fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private derivanti da assegnazioni comunitarie, statali e regionali, contributi, elargizioni di denaro, donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata. Le somme aggiuntive di provenienza diversa rispetto a quella regionale, destinate ad incrementare ulteriormente le risorse del Fondo sono allocate in specifici capitoli vincolati di entrata e di spesa.</p> <p>4. La Regione promuove la stipula di contratti di sponsorizzazione per la valorizzazione di beni, per il sostegno di eventi e manifestazioni culturali. 5. Le risorse regionali destinate ad alimentare il Fondo sono allocate a bilancio come indicato all'articolo 47.</p> <p>6. Al prelievo delle somme dai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.</p>	<p>TITOLO III (Disposizioni Finali, transitorie e finanziarie) CAPO III (Disposizioni finanziarie finali) Art. 46 (Fondo per la cultura)</p> <p>Il Fondo per la cultura è articolato in:</p> <p>1. Fondo delle risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti per la promozione del patrimonio, dello spettacolo e delle attività culturali.</p> <p>2. Fondo delle risorse in conto capitale destinate agli interventi di riqualificazione e alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo.</p> <p>La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio regionale finanziario di previsione pluriennale, individua la destinazione delle risorse del Fondo. La Giunta può aggiornare annualmente la destinazione delle risorse del Fondo.</p> <p>Il Fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private.</p>	